



REGOLAMENTO INTERNO

DIREZIONE DEL CLUB

Art. 1 - La direzione del Club è affidata al Consiglio direttivo il quale prende tutte le decisioni tecniche ed amministrative secondo le norme stabilite dallo Statuto, entro i limiti del bilancio annuale di previsione.

Art. 2 - Tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere riportate in un verbale che viene redatto dal Segretario o, se assente, dal Segretario supplente, entro tre giorni dalla riunione. I verbali devono essere ratificati e sottoscritti, nella successiva riunione, da tutti i consiglieri che hanno preso parte alle deliberazioni contenute nei verbali stessi.

I verbali del Consiglio direttivo sono contenuti in un apposito registro posto a disposizione dei soci e conservato con cura del segretario.

ORGANI ESECUTIVI DELLA DIREZIONE

Art. 3 - Ferma restando la responsabilità collegiale del Consiglio direttivo prevista dallo Statuto,

a) Il Segretario ha il compito di:

- Disbrigare la corrispondenza e le pratiche d'ufficio;
- Sorvegliare il personale amministrativo;
- Compilare ed aggiornare l'elenco soci;
- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio direttivo.

b) Il Tesoriere ha il compito di:

- Tenere i registri contabili;
- Compilare e presentare il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e la situazione previsionale;
- Riscuotere regolarmente le quote sociali, i proventi delle regate e delle altre manifestazioni sportive e di quanto altro concorre ad incrementare l'attività sociale;
- Riferire trimestralmente al Consiglio direttivo sull'andamento della situazione economica del Club.

c) Il Direttore sportivo ha il compito di:

- Compilare il programma annuale delle regate; organizzare e curare tutte le manifestazioni veliche e la scuola vela;
- Effettuare la manutenzione delle imbarcazioni sociali e dell'attrezzatura sportiva e tecnica;
- Assegnare i posti barca;
- Tenere aggiornato l'inventario delle imbarcazioni e del materiale del Club inerente l'attività sportiva;
- Tenere i contatti con gli Enti sportivi, con la Capitaneria di Porto e con le altre autorità competenti per il settore sportivo;
- Presiedere la Commissione sportiva.

d) Il Direttore di sede ha il compito di:

- Effettuare la manutenzione degli edifici sociali e dei relativi impianti;



- Effettuare la manutenzione dell'arredamento e disporre il rinnovo;
- Vigilare sull'ordine interno e sulla pulizia dei locali e dell'arenile
- Aggiornare l'inventario di tutti i beni del Club;
- Vigilare sull'operato del personale di servizio.

COMMISSIONE SPORTIVA

Art. 4 - La Commissione sportiva è composta dal Direttore sportivo, che ne è il Presidente, e da 4 membri, nominati dal Consiglio direttivo tra una rosa di candidati proposti dal Direttore sportivo.

La Commissione coadiuva il Direttore sportivo in tutte le manifestazioni sportive.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 5 - Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- Riunirsi almeno due volte all'anno per esaminare la situazione economica del Club;
- Esercitare un'attività di sorveglianza sulla gestione sociale e sulla regolare tenuta della documentazione contabile e dei registri;
- Eseguire i riscontri di cassa e controllare l'esatta corrispondenza tra gli inventari e i beni del Club;
- Esaminare il bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario) e riferirne all'Assemblea dei soci;
- Assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Di tutte le riunioni del Consiglio dei Revisori dei conti deve essere redatto apposito verbale, contenuto in un registro a disposizione dei soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 6 - Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- Istruire i procedimenti disciplinari a carico dei soci in ordine all'osservanza e al rispetto delle regole di comportamento previste dallo Statuto e dal presente Regolamento interno;
- Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei Soci per le mancanze alle suddette regole di comportamento.

Le sanzioni disciplinari adottabili dal Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle previste dallo Statuto. Il Collegio dei Probiviri non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del socio senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il Socio potrà farsi assistere da un altro socio.

Qualora la segnalazione del fatto disciplinarmente rilevante provenga dal Consiglio direttivo o da due terzi dei soci ordinari, il consiglio dei Probiviri è tenuto ad istruire il procedimento e ad adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Di tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto apposito verbale, contenuto in un registro a disposizione dei soci.

VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 7 - I verbali delle Assemblee dei soci devono essere approvati dall'Assemblea immediatamente successiva.



QUOTE SOCIALI

Art. 8 - La quota di associazione deve essere corrisposta in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione al Club.

Le quote sociali si riferiscono all'esercizio sociale e non possono essere differenziate. Esse devono essere corrisposte entro il mese di maggio⁽¹⁾. In caso di ritardato pagamento della quota sociale, il socio dovrà versare una penale stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il figlio o la figlia del socio che a seguito di domanda diviene a sua volta socio ordinario è esentato dal pagamento della quota di associazione e di quella sociale per il primo anno di ammissione al Club.

In caso di mancato pagamento della quota sociale il Club si riserva di agire verso i soci inadempienti delle forme e nei modi indicati dallo Statuto e consentiti dalla legge.

OSPITI

Art. 9 - La sede sociale è riservata ai soli soci.

Art. 10 - I soci ordinari o fondatori possono invitare persone da loro accompagnate a visitare la sede per intrattenerle nella stessa per un tempo limitato.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo può, a richiesta del socio ordinario o fondatore, ammettere a frequentare la sede sociale persone estranee al Club in qualità di ospiti per la durata complessiva, nell'arco di un anno, non superiore ad 8 giorni e per un numero non superiore a 4 unità giornaliere.

In tal caso, il socio deve registrare giornalmente data e nominativo dell'ospite nell'apposito registro a disposizione presso la Presidenza. L'ospite di un socio non può essere ospite di un altro socio nell'arco dell'anno.

Se il socio invitante non provvede tempestivamente alla registrazione dell'ospite potrà farlo il Consigliere presente.

L'elenco degli ospiti deve essere apposto quotidianamente nell'albo sociale a cura del Direttore di sede.

Art. 12 - Non possono frequentare la sede sociale le persone che, essendosi in passato candidate a socio, non siano state accolte ovvero siano state espulse dal Club.

È facoltà del Consiglio direttivo escludere come visitatori o come ospiti persone che, a suo giudizio, siano considerate non gradite.

Art. 13 - Il socio invitante è responsabile e garantisce per i propri invitati e/o ospiti ed è tenuto a pagare, al termine del periodo di ospitalità, il corrispettivo giornaliero stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci.

FAMILIARI DEL SOCIO

Art. 14 - ²Sino al trentacinquesimo anno di età, il figlio del socio celibe o nubile convivente e le figure assimilate, possono essere ammessi a frequentare il Club in qualità di familiari del socio.

Gli stessi, oltre il trentacinquesimo anno di età, potranno frequentare il club quali ospiti del socio (Art.11 dello Statuto³) o potranno presentare domanda per l'ammissione a socio (Art.7 dello Statuto).

Sono assimilati alla figura di figlio del socio celibe o nubile convivente prevista dall'art.10 dello Statuto:

- I figli del socio separati o divorziati, purché conviventi con il socio;
- Il fidanzato o la fidanzata del figlio del socio;

¹ Modificato nell'Assemblea dei soci del 13 ottobre 2012.

² Modificato nell'Assemblea dei soci del 28 agosto 2016.

³ Vedi Statuto VCT



- I nipoti del socio.

Art. 15 - È consentito ai soci, sotto la propria responsabilità, far accedere alla sede del club propri collaboratori domestici dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni.

UTILIZZAZIONE DEI LOCALI

Art. 16 - La conservazione dei locali, l'igiene, la pulizia ed il decoro di tutti gli ambienti sono affidati all'educazione, alla disciplina e al reciproco senso di rispetto di tutti.

Art. 17 - Il locale destinato a ufficio è riservato ai componenti del Consiglio direttivo. I soci possono accedervi ed intrattenervisi per il tempo strettamente necessario per il disbrigo delle pratiche.

Il locale salone è destinato alle riunioni sociali, alla lettura ed alla visione della televisione. È vietato l'ingresso ai bambini non accompagnati. Tutti coloro che utilizzano il salone sono tenuti a farlo in condizioni di vestiario dignitose.

I locali destinati a servizi igienici adiacenti al salone sono a disposizione dei soci, dei loro familiari e degli ospiti. Chiunque utilizzi detti locali è tenuto a mantenerne l'igiene e la pulizia.

Il locale all'aperto con colonne (c.d. porticato) è destinato alle riunioni sociali anche conviviali (es. pranzi e cene sociali), alla lettura ed alle attività ricreative. I soci, i loro familiari e gli ospiti, possono utilizzarlo per consumare i pasti, ad eccezione delle cene private.

Il locale cucina e le attrezzature ivi riposte sono a disposizione dei soci e dei loro familiari per preparare pasti veloci e per riscaldare i cibi.

Il locale "sala ragazzi" è destinato ai giochi dei bambini, alle riunioni sociali e come sala da pranzo al coperto.

L'area ex capannone è destinata alle riunioni sociali, alla lettura, alla cottura dei cibi sulla griglia e come sala da pranzo all'aperto utilizzabile dai soci in tutti i periodi della stagione.

Il locale spogliatoio e i bagni adiacenti alle cabine sono destinati ai soci, ai loro familiari, agli ospiti e ai regatanti. Per la pulizia e il cambio dei neonati il locale è attrezzato con apposito fasciatoio.

Il locale sala vele è destinato a sala di ricovero delle attrezzature, sportive e non, di proprietà de Club. Esso è anche a disposizione dei soci per il ricovero della sola attrezzatura nautica e in tal caso il materiale privato deve essere contrassegnato dal socio proprietario per permetterne una facile individuazione. Ciascun socio deve mantenere in ordine la propria attrezzatura. Il Club provvede alla chiusura serale della sala vele.

Il locale sala motori è destinato a sala di ricovero dei motori marini e dei serbatoi di proprietà del Club. Esso è anche a disposizione dei soci per il ricovero dei motori marini e dei serbatoi privati ed in tal caso il materiale deve essere contrassegnato dal socio proprietario per permetterne una facile individuazione.

Ciascun socio deve mantenere in ordine il proprio materiale ed è tenuto, una volta utilizzato il locale, a chiudere a chiave la porta e a riporre la chiave nell'apposita rastrelliera.

L'utilizzazione dei beni, delle vettovaglie e del tovagliato del Club è possibile solo per le manifestazioni sociali e non per uso personale privato. Nel periodo che va dal 1° ottobre al 31 maggio di ciascun anno ogni utilizzazione diversa di tutti i locali rispetto a quella sopra esposta può essere autorizzata dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di richiedere e ottenere le chiavi di accesso al Club per consentire lo svolgimento delle attività sportive durante l'arco dell'anno.

La sosta delle auto nel parcheggio interno del Club è riservata esclusivamente ai soci e ai loro familiari. Gli ospiti possono utilizzare questa area per parcheggiare le loro automobili solo in periodi di bassa affluenza.

In occasione di regate con numerosa partecipazione esterna il Consiglio direttivo può limitare la sosta delle automobili dei soci e dei loro familiari per consentire ai regatanti di trovare una sistemazione per le imbarcazioni e i carrelli.



È vietato lavare le automobili e le moto all'interno del Club.
Nei locali e nell'area del Club è vietato l'ingresso ai cani anche se accompagnati.

IMBARCAZIONI E POSTI BARCA

Art. 18 - Il posto di parcheggio dell'imbarcazione viene assegnato dal Direttore sportivo e non può essere modificato senza il consenso dello stesso. Nessuna imbarcazione può entrare o permanere nella sede sociale senza il consenso del Direttore sportivo.

Art. 19 - Il Direttore sportivo ha la facoltà, in qualunque momento e per misura d'ordine, di chiedere al socio di cambiare posto alle imbarcazioni.

Art. 20 - I proprietari delle imbarcazioni devono effettuare le operazioni di parcheggio a regola d'arte e senza causare danni. In nessun caso, e tantomeno per cause di forza maggiore, il Club potrà essere responsabile dei danni.

Art. 21 - Le imbarcazioni che per la loro trascuratezza fossero tali da non corrispondere al decoro del Club verranno dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore sportivo, escluse dal recinto sociale. Eguale provvedimento può essere adottato nei confronti di quelle imbarcazioni che venissero adibite a scopi non sportivi.

Art. 22 - Nella stagione estiva, per ragioni di sicurezza, per ogni uscita in barca, il socio è tenuto ad avvisare il Direttore sportivo o un suo delegato.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità in capo al Club.

USO DELLE IMBARCAZIONI SOCIALI

Art. 23 - Le imbarcazioni sociali sono utilizzate per le regate, allenamenti e gite. Il loro uso è destinato esclusivamente ai soci, i quali devono farne richiesta preventiva al Direttore sportivo.

Art. 24 - Tra più richiedenti contemporanei di un'imbarcazione, è data la preferenza a chi ne ha fatto minore uso.

Art. 25 - Eventuali danni subiti dalle imbarcazioni sociali durante le uscite dovranno essere immediatamente segnalati al direttore sportivo, al quale si dovrà anche riferire su eventuali difetti o anomalie riscontrati nelle imbarcazioni.

Art. 26 - Sull'obbligo del risarcimento dei danni da parte di un socio e per ogni altra controversia di carattere patrimoniale decide il Consiglio direttivo. Qualora vi sia contestazione, la controversia di natura patrimoniale deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Il collegio arbitrale è composto di tre membri di cui uno nominato dal Consiglio direttivo, uno dal socio interessato ed il terzo dai due arbitri designati.

Art. 27 - Il presente Regolamento interno entra in vigore alla data della sua approvazione, ad eccezione dell'art. 11 che entrerà in vigore dal 1-1-1999.